



Ministero della Giustizia

Accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del d. lgs. 36/2023

Premessa

L'art. 45, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 36/2023 dispone:

“I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.”.

Il legislatore ha affidato il compito di stabilire i criteri di riparto dell'incentivo non più ad un atto di natura regolamentare (come invece disponeva l'art. 113 d. lgs. 50/2016) bensì a ciascuna “*stazione appaltante*”.

L'art. 1, comma 4, lett. b) del citato decreto legislativo menziona oltretutto che: “*Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: - omissis - b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva*”.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente accordo si applica alle procedure di affidamento di:
 - a) lavori;
 - b) forniture e servizi, compresi quelli di ingegneria e architettura, nel caso in cui si sia provveduto alla nomina di un direttore dell'esecuzione non coincidente con il responsabile unico del progetto; la cui determinazione di indizione, per le procedure di affidamento in relazione alle quali sia prevista, di aggiudicazione o di adesione a Convenzioni o Accordi Quadro, sia stata adottata a partire dal 1° luglio 2023, data di acquisizione di efficacia del Codice.

2. Fatte salve le successive modifiche ed integrazioni legislative, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Accordo:
- i contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del Codice, i contratti attivi e i contratti a titolo gratuito;
 - gli affidamenti relativi a servizi o forniture nei quali non venga formalmente nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 45 e 114 del Codice ovvero qualora tale incarico sia ricoperto dal responsabile unico del progetto.

Art. 2 **Determinazione delle risorse finanziarie**

1. La stazione appaltante, all'interno del quadro economico di ogni appalto riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base della procedura di affidamento da destinare al pagamento degli incentivi alle funzioni tecniche e alle altre finalità di cui all'art. 45 del d. lgs. 36/2023.
2. Per i lavori, la quota è determinata in percentuale sull'importo posto a base della procedura di affidamento nella seguente misura:
 - a) per lavori di importo inferiore a € 2.000.000,00: 2,00%;
 - b) per lavori di importo pari o superiore a € 2.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea: 1,80 %;
 - c) per lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e di importo inferiore a € 20.000.000,00: 1,50 %;
 - d) per lavori di importo pari o superiore a € 20.000.000,00: 1,30 %.
3. Per le forniture e i servizi, quando è nominato il direttore dell'esecuzione, la quota è determinata in percentuale sull'importo posto a base della procedura di affidamento nella seguente misura:
 - a) per forniture e servizi fino a € 2.000.000: 2,00 %;
 - b) per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 2.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00: 1,80 %;
 - c) per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00: 1,50 %;
 - d) per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 20.000.00,00: 1,30 %
4. Gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento.
5. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.

6. Gli importi destinati agli incentivi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
7. L'80% delle risorse finanziarie destinate a corrispondere l'incentivo è ripartito tra il personale del Ministero della giustizia che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, è incaricato e svolge effettivamente le funzioni tecniche per le attività, anche in quota parte, di cui all'allegato I.10 e specificamente:
- a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) responsabile unico del progetto;
 - c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f) redazione del progetto esecutivo;
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i) predisposizione dei documenti di gara;
 - j) direzione dei lavori;
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m) direzione dell'esecuzione;
 - n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - p) collaudo tecnico-amministrativo;
 - q) regolare esecuzione;
 - r) verifica di conformità;
 - s) collaudo statico (ove necessario).
8. Il restante 20% delle risorse finanziarie è destinato all'amministrazione, a norma dell'art. 45, comma 5, d. lgs. 36/2023.

Art. 3 Gruppo di lavoro

1. La stazione appaltante, con il provvedimento con cui nomina il RUP o con distinto provvedimento, individua i dipendenti che fanno parte del gruppo di lavoro che dovrà occuparsi

dello svolgimento della singola procedura, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti, anche con riguardo all'attività dei collaboratori.

2. Possono far parte del gruppo di lavoro anche i dipendenti a tempo determinato.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento del personale dotato delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Quando l'attività è svolta da più soggetti, ove compatibile con il Codice, la quota di incentivo prevista per ciascuna attività è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto fornito dai singoli.
5. La stazione appaltante indica la quota di incentivo prevista per ciascuna attività assegnata a ciascun componente del gruppo di lavoro.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dalla stazione appaltante, dando conto delle esigenze sopravvenute. Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti che le hanno svolte, nonché delle attività assegnate ad altri componenti del gruppo di lavoro.
7. Ai soli fini del monitoraggio, tutti i dati relativi alle nomine e costituzioni dei gruppi di lavoro dovranno essere inseriti in appositi file riepilogativi delle procedure di affidamento e messi a disposizione del Dipartimento a cui fa capo la stazione appaltante.

Art. 4 **Ripartizione dell'incentivo per i lavori**

1. Gli incentivi per i lavori sono ripartiti come segue:
 - a) programmazione della spesa per investimenti: 3%;
 - b) responsabile unico del progetto: 23%
 - c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): 4%;
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali: 2%;
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: 10%;
 - f) redazione del progetto esecutivo: 14%;
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: 1%;
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione: 3%;
 - i) predisposizione dei documenti di gara: 7%;
 - j) direzione dei lavori: 20%;
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere): 4%;

- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: 5%;
- m) collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione: 3%;
- n) collaudo statico: 1%.

Art. 5
Ripartizione dell'incentivo per le forniture e i servizi

1. L'incentivo per lo svolgimento di attività tecniche in relazione ad appalti di forniture e servizi è riconosciuto quando è nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Gli incentivi per le forniture e i servizi sono ripartiti come segue:
 - a) programmazione della spesa per investimenti: 3%;
 - b) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali: 2%;
 - c) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: 3%;
 - d) responsabile unico del progetto: 30%;
 - e) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): 11%;
 - f) predisposizione dei documenti di gara: 10%;
 - g) direzione dell'esecuzione: 20%;
 - h) collaboratori del direttore dell'esecuzione: 11%;
 - i) regolare esecuzione o verifica di conformità: 10%.
3. Quando l'appalto è affidato in esecuzione di un accordo quadro disciplinato dall'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 aggiudicato da una centrale di committenza o mediante adesione ad una convenzione di cui all'art. 26 legge 23 dicembre 1999 n. 488, si applicano le quote indicate al comma 2, fatta eccezione per:
 - a) responsabile unico del progetto: 15%; la percentuale è elevata al 25%, nei casi previsti dall'art. 59, comma 4, lettere b) e c);
 - a) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): 6%; la percentuale è elevata al 9%, nei casi previsti dall'art. 59, comma 4, lettere b) e c).

Art. 6
Centrali di committenza

1. È esclusa la corresponsione di quota parte dell'incentivo ai dipendenti della centrale di committenza, nell'ipotesi in cui l'avvalimento della centrale di committenza avviene previo riconoscimento convenzionale di un corrispettivo.

Art. 7

Programmazione della spesa

1. L'incentivo è riconosciuto per le attività di programmazione della spesa, previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) e dall'art. 5, comma 2, lett. a) e che sono inserite:
 - a) nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsti dall'art. 37, comma 3, D. Lgs. 36/2023;
 - b) oppure nel programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 150.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsti dall'art. 37, comma 2, D. Lgs. 36/2023.
2. L'incentivo è ripartito tra il personale coinvolto nelle attività di programmazione e raccolta dei fabbisogni, sia a livello territoriale che a livello centrale, previo inserimento dei relativi nominativi nel provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, relativo alla procedura di affidamento per l'acquisizione della fornitura, del servizio o del lavoro oggetto della programmazione.

Art. 8

Ricalcolo dell'incentivo in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto

1. In caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto, l'incentivo è determinato in riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto.

Art. 9

Riduzione dell'incentivo per il caso di incremento dei tempi o dei costi previsti

1. Nel caso di incremento dei costi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all'importo originario di aggiudicazione.
2. Nel caso di incremento dei tempi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di incremento dei tempi.

Nell'incremento dei tempi non sono considerate le sospensioni di cui all'articolo 121 d. lgs. 36/2023, nonché i ritardi imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice.

3. La riduzione ha ad oggetto esclusivamente la quota di incentivo spettante al dipendente a cui è imputabile l'incremento dei costi e dei tempi.

Art. 10 **Procedure interrotte**

1. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purché in un momento successivo al perfezionamento del provvedimento di approvazione del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile del procedimento.

Art. 11 **Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. Il compenso incentivante è corrisposto entro l'anno successivo a quello in cui:
 - a) è efficace il contratto, nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, lettere a), d), e), f), g), h) e i);
 - b) è emesso il certificato di pagamento, nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, lettere j), k), l), m), n), o), p), q), r) e s);
 - c) nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, lettere b) e c):
 - a. è efficace il contratto, nella misura del 20 per cento;
 - b. è emesso certificato di pagamento, nella misura dell'80 per cento.

Art. 12 **Soggetto che deve proporre la liquidazione dell'incentivo**

1. La proposta di liquidazione è formulata dal RUP al direttore generale competente o al responsabile del servizio.

Art. 13 **Clausola di rinvio**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente non può superare il limite determinato dall'art. 45 comma 4 del Codice.

2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 comma 8 del presente Accordo, eventualmente incrementate ai sensi dell'art. 45, commi 4 e 5, del Codice, sono destinate ai fini di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del Codice.
3. Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia all'art. 45 del Codice.